

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA
URBANA

REDATTO A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 18/ 07/ 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art.1 bis - Individuazione delle aree urbane nelle quali trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48 e successivamente modificato con il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, n. 132
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II - SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Art. 5 - Spazi e aree pubbliche
- Art. 6 - Atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici
- Art. 7 - Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8 - Marciapiedi e portici
- Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 10 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 11 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 13 - Sgombero neve
- Art. 14 - Rami e siepi
- Art. 15 - Pulizia fossati
- Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti
- Art. 19 - Pulizia dei locali pubblici, cortili, strade e balconi
- Art. 20 - Lancio di oggetti

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 21 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 22 - Oggetti mobili
- Art. 23 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi
- Art. 24 - Dovere di cooperazione in caso di incendio
- Art. 25 - Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali
- Art. 26 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 28 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria
- Art. 29 - Attività rumorose in abitazioni e luoghi privati
- Art. 30 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte All'aperto
- Art. 31 - Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 32 - Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 33 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Art. 34 - Depositi esterni

TITOLO V - ANIMALI

- Art. 35 - Animali di affezione
- Art. 36 - Custodia e tutela degli animali
- Art. 37 - Animali molesti
- Art. 38 - Cani

Art. 39 - Colombi di città (*columba livia* forma domestica)

Art. 40 - Ratti

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

Art. 41 - Nozioni e finalità.

Art. 42 - Disciplina dell'acquattonaggio sul territorio comunale

Art. 43 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di vetro e/o metalliche

Art. 44 - Espressioni artistiche in strada

Art. 45 - Divieto assoluto di determinati mestieri girovaghi

Art. 46 - Divieto assoluto di determinati mestieri girovaghi

Art. 47 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati e controlli

Art. 48 - Comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e individuale

Art. 49 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 50 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 51 - Divieto di campeggio libero

Art. 52 - Tutela della pubblica quiete e della tranquillità delle persone

Art. 53 - Prestazioni sessuali a pagamento

Art. 54 - abrogato

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 55 - Contrassegni del Comune

Art. 56 - Tende solari

Art. 57 - Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere

Art. 58 - Concimazione di giardini e orti

Art. 59 - Divieti vari

TITOLO VIII - SANZIONI

Art. 60 - Sanzioni amministrative

Art. 61 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 - Abrogazione di norme

Art. 63 - Norma finale

Art. 64 - Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 1 bis - Individuazione delle aree urbane nelle quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48 e successivamente modificato con il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1 dicembre 2018, n. 132

1. Ai fini dell'applicabilità delle misure a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, previste dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i., trovano applicazione le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo nelle seguenti aree urbane in cui insistono complessi e immobili di rilevante interesse storico ed artistico, luoghi di cultura, ovvero destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli:

- Piazza Castello e area verde attigua denominata "Giardini della Difesa"
 - Piazza Divisione Meccanizzata Mantova
- Area del centro storico compresa all'interno della Zona a Traffico Limitato così come perimetrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale N.154 del 26.07.2007

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98 e delle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. In ottemperanza, fra gli altri, al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118, commi 1 e 4, della Costituzione, la vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e Ambientali appositamente delegati dal Sindaco nonché ai controllori di Aziende Partecipate del Comune e/o alle Associazioni di volontariato convenzionate con l'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nel rispetto dell'art. 7 bis del decreto legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate/modificate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti edittali minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

TITOLO II - SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi e aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Sono vietati, pertanto, gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità di cui al comma precedente ed in particolare chiudere senza preventiva autorizzazione le strade o tratti di esse, limitando totalmente o parzialmente il transito veicolare e/o pedonale, nonché impedire la sosta veicolare sui margini delle stesse.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) lavare i veicoli;
- 2) gettare a terra qualunque tipo di immondizia (sigarette, sigari, gomme americane, ecc.);
- 3) calpestare aiuole e giardini pubblici, salvo dove è espressamente consentito;
- 4) eseguire giochi e/o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili;
- 5) giocare a palla sulle strade pubbliche e/o di uso pubblico;
- 6) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 7) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 8) immergersi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, di cose o animali nelle vasche pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
- 9) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle aree pubbliche recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso agli immobili;
- 10) creare turbativa e/o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - 11) soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- 12) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
arrampicarsi su alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
- 12) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico sporcando e/o per dormire, compiendo, in tal modo, atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- 13) lavare biancheria, panni, abiti o simili;
- 14) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua.

2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività, fermo restando la possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689, fatte salve le ulteriori normative locali di dettaglio.

3. Nei giardini pubblici è vietato:

- 1) cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e, comunque, recare danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi;
- 2) introdurre qualsiasi animale ad eccezione dei cani, laddove previsto;
- 3) danneggiare, lordare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere pali, sostegni o qualsiasi oggetto a protezione delle aiuole.

4. Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività.

Art. 7 - Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e, comunque, dopo aver ottenuto l'eventuale nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie e simili lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispi-rati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a metri 3,00 dal suolo stesso se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza in generale, anche con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo e alla forza/spinta del vento e/o delle avversità atmosferiche. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti installatori e/o committenti.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

7. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione comunale per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di

quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo e l'obbligo di preventiva comunicazione scritta al Comune almeno 30 giorni prima.

8. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

9. La violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione scritta di cui al comma 7 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

10.

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dagli enti pubblici preposti;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico.

2. Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. Gli amministratori di condomini e/o i referenti hanno l'obbligo di esporre, accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio dei medesimi, una targhetta (o simile) indicante i propri riferimenti.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dalle Autorità Pubbliche competenti.

4. I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione così da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, intonaci ed altro materiale.

5. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili sono responsabili, inoltre, della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.

6. I proprietari devono mantenere gli edifici/immobili in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

7. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..

8. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

9. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e, in generale, tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

10. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.

11. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di esposizione della targhetta (o simile).

11. Le violazioni di cui ai commi da 3 a 9 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico e all'arredo urbano è vietato:

a) guastare, manomettere, imbrattare, apporre scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ovvero incidere sui muri di edifici, sulle porte, sulle serrande e sugli infissi esterni scritti, segni o figure (salva espressa autorizzazione in deroga) come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici, dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti, adesivi di qualsiasi natura contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (ENEL, AMC, COSMO, COMUNE, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi alla cessata dell'esigenza.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 in relazione al comma 1 e da € 150,00 a € 450,00 in riferimento al comma 2, con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi ad opera dei responsabili.

Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 16 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via; essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Obblighi a seguito di neviccate o gelate

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

2. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari, conduttori e possessori a qualunque titolo.

2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle, dietro semplice richiesta, anche verbale, degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati,

b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00 e l'obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dallo specifico regolamento, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso, fatte salve le specifiche disposizioni in materia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni e oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo a terze persone.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia dei locali pubblici, cortili, strade e balconi

1. La pulizia di locali pubblici, cortili, strade deve avvenire, in relazione alle condizioni meteoambientali vigenti al momento, previo innaffiamento del suolo, in modo da evitare il sollevamento di polveri o quant'altro di simile.

2. Durante le operazioni di pulizia di balconi o terrazze, ecc. che si affacciano sulla pubblica via i proprietari dovranno adottare tutte le cautele idonee ad evitare imbrattamento, disturbo o molestia ai passanti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00.

Art. 20 - Lancio di oggetti

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietato lanciare qualsiasi sostanza, solida o liquida nonché qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. E' vietato lasciare aperti i fori dei sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 (novanta) e senza protezione di telaio o grata.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 e previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 22 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi, sulle terrazze o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e vanno adottate cautele per evitare la caduta dei liquidi al suolo o o sui balconi o terrazze sottostanti.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 23 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi

1. E' vietato qualunque atto o comportamento che possa causare pericolo di incendio.
2. E' vietato l'uso della fiamma libera per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.
3. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, anche se momentaneamente, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche.
4. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
5. E' consentita, invece, l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' consentita, altresì, l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze, ma debitamente autorizzata e nel rispetto della normativa vigente in materia, sempreché non venga cagionata molestia ovvero disturbo alle persone.
6. Dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno è proibito accendere fuochi di campagna alla distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.
7. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
8. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche e/o di uso pubblico. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente autorizzate, sempreché non si rechi molestia o disturbo a terze persone.
9. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o si verificasse il ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
10. In caso di accensione di fuochi devono, in ogni caso, essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e delle persone e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.
11. Fermo restando l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 120,00 a € 360,00 e l'obbligo della immediata messa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 - Dovere di cooperazione in caso di incendio

1. In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza o il Comando di Polizia Locale.
2. I presenti sono obbligati, se richiesti, a cooperare all'opera di spegnimento nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle Autorità Competenti.
3. I Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con le strumentazioni occorrenti all'estinzione e i proprietari e i conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

4. I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono anche in ogni altro caso di calamità naturale.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 25 - Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla legislazione penale e, comunque, fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità.

2. Nelle strade, vie, piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi.

3. La violazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione della legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 160,00 a € 480,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 120,00.

Art. 26 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 0.00 fino alle ore 07.00.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente tale attività.

Art. 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00.

Art. 28 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini o di oggettistica varia da automezzi in movimento o da aeromobili.

2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli e il collocamento del materiale pubblicitario/commerciale sui parabrezza dei veicoli in sosta e, comunque, sui veicoli medesimi.

3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari *ad personam*, previa comunicazione all'ufficio comunale competente e successiva autorizzazione dirigenziale.

4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere previa comunicazione all'ufficio comunale competente, ma è vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o divieto e, nel caso in cui abbiano installato un apposito contenitore per la ricezione della pubblicità, questa dovrà essere collocata all'interno dello stesso.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del trasgressore e del soggetto committente (persona fisica o giuridica) da € 50,00 a € 300,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 29 - Attività rumorose in abitazioni e luoghi privati

1. Nelle abitazioni e in altri luoghi privati gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora e gli strumenti musicali debbono essere utilizzati contenendo il volume delle emissioni entro limiti tali da non recare in alcun modo disturbo al vicinato, conformemente ai livelli di zonizzazione acustica.

2. L'effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione comporta l'adozione di tutte le cautele per contenere il disturbo. Fatte salve disposizioni più restrittive dei regolamenti di condominio le attività di cui al presente comma possono essere esercitate nei giorni feriali esclusivamente dalle ore

a. 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00, nei giorni festivi dalle ore

b. 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere utilizzati, fuori dai casi previsti dal comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato

4. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono se richiesto dagli interessati, a verificare la reale situazione di disturbo e ad invitare i responsabili ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

5. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50 a € 500

Art. 30 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire, in ambiente esterno, l'attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività, con l'obbligo, laddove necessario, della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con esclusione espressa dei giorni festivi.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione,

dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc..

4. Per i circoli privati e i pubblici esercizi in generale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.) ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse, da rilasciarsi previa esibizione di idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e fatto salvo, comunque, quanto previsto dalla diverse normative locali.

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7. La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 32 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 12 minuti complessivi.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino coattivo presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

4. Le violazioni di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 33 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, a una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 34 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno e o allo scopo di prevenire situazioni potenzialmente pericolose.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V - ANIMALI

Art. 35 - Animali di affezione

1. I proprietari o detentori di animali di affezione sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo e devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o molestia al vicinato.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, anche se detenuti in luoghi privati esterni quali terrazze o balconi, evitando lo stillicidio delle deiezioni prodotte sulle aree sottostanti private.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale e delle restanti disposizioni vigenti in materia le violazioni di cui ai precedenti commi comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a e 300,00.

Art. 36 - Custodia e tutela degli animali in generale e disposizioni in materia di 'gatti'.

1. Ai proprietari e/o ai detentori, anche in via temporanea, di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con le deiezioni i portici, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i tappeti erbosi, i viali dei giardini pubblici o altri spazi pubblici e/o di uso pubblico. E' fatto obbligo, a chiunque conduca animali in ambito urbano e territoriale, di raccoglierne immediatamente le feci e avere con se strumenti idonei finalizzati alla raccolta delle stesse, da esibirsi obbligatoriamente in caso di richiesta, anche verbale, degli organi di controllo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali ultimi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
5. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al

Comune, il quale dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della ASL.

6. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario dell'ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina

7. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, da un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell'ASL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto del benessere animale.

8. Le colonie feline presenti su suolo pubblico sono di proprietà del Comune, in persona del Sindaco pro-tempore, che può affidarne la cura e il sostentamento a volontari definiti "tutor di colonia felina".

9. Il Sindaco in collaborazione con le associazioni protezioniste, i tutor di colonia felina, e il/ Settore/i competente/i, può censire le colonie feline.

10. I tutor di colonia felina sono iscritti in un apposito registro comunale previa sottoscrizione di un disciplinare di riconoscimento e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla successiva pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

10 Bis:

a) Ai tutor di colonia felina, in seguito all'iscrizione nell'apposito registro comunale, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento previo accertamento dell'Ufficio Ambiente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente, e in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine.

Il tesserino avrà funzione di riconoscimento dei predetti soggetti affidatari da parte della Città di Casale Monferrato e verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.

b) Al tutor deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area allo stesso destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo tra le parti e, qualora necessario, con l'ausilio dell'Ufficio Ambiente che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività del tutor (orari, siti di alimentazione ecc.)

11. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 225,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

12. La violazione al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 120,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 37 - Animali molesti

1. All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili, è vietato tenere animali che rechino disturbo alla pubblica quiete.

2. I proprietari e/o i detentori anche in via temporanea, dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi alla quiete e al riposo delle persone, saranno diffidati affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare il disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della legislazione vigente.

3. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente con successiva ordinanza sindacale potrà essere disposto l'allontanamento dell'animale che causa il disturbo e, se del caso, il ricovero del medesimo animale presso il canile municipale.

4. Per la violazione di cui al comma 1 e della diffida di cui al comma 2 il responsabile dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da € 75,00 a € 225,00 e da € 150,00 a € 450,00.

Art. 38 - Cani

1. Il proprietario e/o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere, anche in via temporanea o per cortesia, un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni alle cose o lesioni a persone o altri animali il proprietario o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) condurre i cani al guinzaglio;
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree di sgambamento per cani individuate dal Comune;
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su semplice richiesta delle Autorità competenti;
 - d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 - g) evitare di condurre, da parte di ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti, cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei rispettivi veicoli, quali: velocipedi, ciclomotori e motocicli.
4. Sono vietati, in ottemperanza ai disposti normativi specifici:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3 delle Legge n° 376/2000 e ss.mm.ii.
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie e della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio delle orecchie e della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - e) la detenzione, vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato del veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
6. Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale/i ai sensi del codice penale.
7. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore, i cani conduttori di armenti e greggi e i cani da servizio di persone diversamente abili.
8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private e se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
9. Il proprietario o il detentore di un cane, anche a scopo di commercio, deve provvedere a far identificare e registrare l'animale mediante applicazione del micro-chip entro i 60 giorni di età.
10. E' vietata la vendita di cani inferiori ai due mesi di età e comunque non identificati e registrati.

11. E' vietata la detenzione di cani non identificati e registrati.
12. Possono essere istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata "patentino". In questo caso gli eventuali percorsi sono organizzati dal parte del Comune congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. Il Comune, in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decide, nell'ambito del suo compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a totale carico del proprietario del cane.
13. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in particolare:
- a) la violazione del comma 3 da € 50,00 a € 150,00;
 - b) la violazione del comma 4, ferma restando l'applicazione della legge penale, da € 120,00 a € 360,00;
 - c) la violazione del comma 8 da € 50,00 a € 150,00, in caso di accertamento del pericolo effettuato dalle autorità preposte (ASL, Polizia Locale, ecc.), nonché la previa diffida finalizzata alla cessazione della causa di disturbo, timore e/o spavento ai passanti; in caso di inottemperanza alla diffida il Sindaco potrà disporre, con apposita ordinanza, e sempre nel caso di persista il pericolo oggetto di accertamento da parte delle autorità preposte, il prelievo coatto del cane e la sua custodia presso il canile municipale;
 - d) la violazione dei commi 9, 10 e 11 da € 150,00 a € 450,00.

Art. 39 - Colombi di città (*columba livia forma domestica*)

1. Tutti i proprietari di immobili, siano essi abitati o in stato di abbandono, concessi in locazione o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale.
2. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. E' fatto assoluto divieto, a chiunque trasporti colombi, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale.
4. I proprietari di immobili infestati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 40 - Ratti

1. I proprietari degli immobili in generale e, comunque, in particolare quelli in stato di abbandono, non utilizzati o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla derattizzazione dei suddetti stabili con cadenza mensile o, in subordine, secondo le prescrizioni dell'autorità competente.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

Art. 41 - Nozioni e finalità

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ai sensi del D.M. 5 agosto 2008 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 42 - Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta e/o petulante, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito degli spazi e delle aree pubbliche, di quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e qualora l'attività stessa esplica i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

2. Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato utilizzare nella pratica dell'accattonaggio animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura.

Alla reiterazione della condotta vietata potrà conseguire il sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 comma 2 Legge 24 novembre 1981, n.681

3. La violazione del comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

4. La violazione del comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 130,00 a € 390,00

5. Le eventuali condizioni di indigenza, rilevate dalla Polizia Locale e/o dalle Forze di Polizia, dovranno essere tempestivamente segnalata ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

Art. 43 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di vetro e/o metalliche.

1. Per motivi di tutela della sicurezza urbana dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del mattino successivo, fatte salve deroghe eccezionali, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto fuori dai locali, di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro e/o metallici da parte:

- a) di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- b) dei circoli privati;
- c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- d) delle attività di commercio di prodotti alimentari in eventuali serate di apertura straordinaria;
- e) degli operatori del commercio su area pubblica;
- f) di tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro.

E' consentita, quindi, sia la somministrazione che il consumo all'interno dei locali, nell'ambito della pertinenze esterne private ovvero su quelle ricadenti su suolo pubblico, ma debitamente autorizzate.

2. Nell'ambito della fascia oraria di cui al comma 1 è fatto altresì divieto, al consumatore finale, di portare, al di fuori del locale e dello spazio esterno regolarmente assentito, i contenitori di vetro forniti per la somministrazione nonché a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso, consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in contenitori di vetro o

in materiale metallico ovvero di abbandonare indiscriminatamente i siffatti contenitori.

3. I titolari e/o i gestori delle attività elencate al comma 1 hanno l'obbligo, dopo l'orario di chiusura del locale, di verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio/negozio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e, in caso positivo, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.
5. La violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
6. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.
7. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

Art. 44 - Espressioni artistiche in strada

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi pubblici.
2. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, della normale circolazione stradale e pedonale, del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
Le attività si svolgono senza alcuna forma di pubblicità, senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante, senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera.
Nello svolgimento della propria espressione artistica devono essere tenuti comportamenti di prudenza e di perizia
3. L'attività di disegnatore del suolo (cd madonnari) deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Polizia Locale previo parere dei settori tecnici comunali. In ogni caso, al compimento dell'opera, non deve essere utilizzato alcun materiale fissativo .
4. Le esibizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di bande e fanfare devono essere preventivamente assentite dall'amministrazione comunale
5. L'esercizio di tali attività è comunque vietato davanti alle scuole in periodo scolastico, davanti ai luoghi di culto ed edifici pubblici, davanti agli ingressi degli esercizi commerciali e delle proprietà private e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico dopo le ore 23.00, salvo autorizzazioni in deroga al presente comma rilasciate dai settori comunali in base alle rispettive competenze.

Art. 45 - - Divieto di determinati mestieri girovagli

1. Fatto salvo l'art. 44 del presente regolamento, è vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio dell'attività di "lavavetri", o qualunque mestiere girovago, , che possa creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare ovvero costringere i pedoni a scendere dal marciapiede ovvero generare disagi e porre a repentaglio l'incolumità propria e altrui.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.
3. E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa", quando i soggetti, nell'esercizio di tale attività provocano disturbi, molestie o fastidio ai clienti di supermercati, negozi ed esercizi pubblici in generale.
4. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 240,00.

Art. 46 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, ogni frequentatore di luoghi pubblici e/o aperti al pubblico ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica disponibilità ed esposto alla pubblica fede.

2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 47 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati e controlli.

1. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti e il regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire possibili pericoli, crolli, cadute o allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero coattivo dai locali o di parte di essi.

5. In maniera analoga al precedente comma si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora sebbene non essendo destinati a tale uso ovvero abitati da un numero di persone eccedenti quello fissato da leggi e/o regolamenti.

6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

7. La Polizia Locale e gli organi di Polizia dello Stato effettuano i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi anche di edilizia residenziale pubblica. Chiunque deve acconsentire l'accesso alla Polizia Locale e agli organi di Polizia dello Stato per i controlli richiesti.

8. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00, l'obbligo di adottare le opportune cautele e provvedere all'idonea manutenzione degli immobili.

9. La violazione di cui ai commi 2, 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e l'obbligo di adottare le opportune cautele.

10. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 180,00.

11. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 120,00 a € 360,00.

12. La violazione di cui al comma 6 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 375,00.

13. La violazione di cui al comma 7, secondo periodo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.

Art. 48 - Comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, altri siti e/o luoghi simili e, comunque, tenere comportamenti in generale dai quali possa derivarne pericolo per l'incolumità pubblica e personale.

2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 240,00.

Art. 49 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto e conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge e quanto disposto dai precedenti articoli del regolamento, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché negli specifici regolamenti comunali è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

5. Fatta salva l'applicazione della legge penale le funzioni e le cerimonie in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, di qualsiasi natura, devono essere assentite dalle competenti autorità e svolgersi in modo ordinato e tale da non pregiudicare l'incolumità pubblica e/o la sicurezza della circolazione stradale.

6. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 180,00.

7. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 50 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro.

E' pertanto vietato:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò deputati, compiere atti di pulizia personale, tenere atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza;

b) accamparsi all'aperto, sistemare giacigli o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna realizzati, su terreni pubblici o ad uso pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. Il Sindaco può disporre l'immediato allontanamento dei trasgressori e la rimozione dei ripari di fortuna realizzati nell'ambito della potestà provvedimentale conferitagli dalla legge;

c) sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aree attigue o sulle scalinate di accesso ai luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti,

d) sdraiarsi sulle panchine o comunque farne un utilizzo non riconducibile alla loro naturale destinazione d'uso;

e) sedersi o sdraiarsi sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, all'ingresso degli esercizi commerciali e davanti alle rispettive vetrine;

f) sedersi o sdraiarsi, consumare cibo e bevande, all'ingresso e sulle scalinate degli immobili di particolare interesse storico ed artistico

g) avere atteggiamenti o comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone negli spazi pubblici, presso le abitazioni o vicino a particolari luoghi di aggregazione; tutto ciò anche effettuando, fermo restando il disposto degli artt. 42 e 45, questua, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;

h) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;

i) lavare i veicoli, lavare o strigliare gli animali;

l) abbandonare alimenti destinati ad animali, salvo particolari deroghe;

- m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 51 - Divieto di campeggio libero

1. Al fine di prevenire situazioni di intralcio alla viabilità pubblica e/o di alterazione del decoro urbano è vietato ogni tipo di campeggio con qualsiasi veicolo e/o attendamento in aree pubbliche e private senza idonea autorizzazione, salvo le eventuali aree appositamente e idoneamente all'uso attrezzate.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Gli operatori di Polizia Locale e gli organi di Polizia dello Stato sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione coatta dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. Chiunque non ottemperi a quanto indicato ai commi precedenti soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati e utilizzati ad abitazione e ogni altro mezzo in loro possesso, compresa la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi della ditta/società che ha in concessione il servizio, la quale provvederà a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 52 - Tutela della pubblica quiete e della tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la pubblica quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e in materia di pubblici esercizi, pubblico spettacolo e manifestazioni è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. A mero titolo esemplificativo si reputano atti contrari alla pubblica quiete e alla tranquillità delle persone gli schiamazzi, l'eccessivo uso di strumenti musicali, i canti, gli alterchi, le grida, l'uso di sirene, fischi ecc.
3. Fermo quanto stabilito dall'art. 31 sono particolarmente tutelate le sottoelencate fasce orarie, con divieto di causare rumori incomodi e/o molesti al vicinato:
- nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;
 - nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
4. Fatta salva l'applicazione dell'art. 659 c.p e della legislazione statale vigente in materia la violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 180,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione del comportamento rumoroso e/o molesto.
5. E' vietato l'abuso nel suono delle campane. Il suono delle campane non è consentito dalle ore 21.00 alle ore 6.00, salvo per l'annuncio di funzioni religiose e secondo le consuetudini locali riconosciute dal Sindaco.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00 con l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività.

Art. 53 - Prestazioni sessuali a pagamento

1. Allo scopo di prevenire situazioni di degrado e isolamento che potrebbero favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e, comunque, al fine di tutelare la sicurezza stradale, è vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulle pubbliche vie.

2. In relazione alle finalità preventive di cui al comma precedente e allo scopo di tutelare il bene pubblico della sicurezza stradale sono vietati sia la fermata che l'arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che anche semplicemente appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione ovvero a farla salire o scendere dal veicolo.

3. Fatta salva l'applicazione della legislazione penale la violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività di meretrico.

Art. 54 - ABROGATO

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 55 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione e il logo di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'amministrazione comunale o senza previo accordo con l'ente locale.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche e dalle legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e la rimozione coatta dello stemma utilizzato impropriamente.

Art. 56 - Tende solari

1. Fatte salve le diverse disposizioni regolamentari comunali, le tende solari sporgenti su spazio pubblico dovranno essere munite di armature mobili ed avere il bordo inferiore ad un'altezza non minore di 2,50 metri dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo ed eventuali svolazzi non possono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di 2,10 metri dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 180,00 e l'obbligo di adeguare la struttura alla misura minima prevista dal comma 1.

Art. 57 - Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere

1. In caso di pioggia e comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti dei veicoli in generale devono moderare la velocità, tenere un'andatura di marcia ridotta o all'occorrenza fermarsi in modo tale da evitare di inzaccherare o spruzzare pedoni o ciclisti che circolano sulla pubblica via o percorrono i marciapiedi.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Art. 58 - Concimazione di giardini e orti

1. All'interno dell'aggregato urbano è vietata la concimazione degli orti e dei giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia nelle zone suburbane e rurali la concimazione suddetta è consentita dalle ore 22.00 alle ore 8.00 per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre e dalle ore 22.00 alle ore 1.00 nei rimanenti periodi dell'anno.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 180,00.

Art. 59 - Divieti vari

1. Al fine di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a) esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;
 - b) transitare con utensili o arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
 - c) lanciare pietre, castagne, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danni o molestare le persone.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
3. E' fatto divieto alle persone addette alla vendita di generi di pasticceria, pani, formaggi, nonché di ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura o non preconfezionata e contenuta in involucri protettivi di maneggiare denaro.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
5. E' vietato far toccare al pubblico prodotti di pasticceria sfusi, pani, formaggi, frutta, verdura e ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza previa cottura ed è obbligo degli esercenti e dei titolari di negozi di vicinato e/o di medie e grandi strutture di vendita di esporre alla clientela, in modo ben visibile, cartelli indicanti tale divieto.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
7. E' vietato tenere gatti, cani e altri animali in locali destinati alla produzione, trasformazione, cottura e confezionamento e di sostanze alimentari.
8. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 7 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
9. E' fatto obbligo, ai titolari di pubblici esercizi quali caffè, bar, pizzerie, ristoranti e simili, di tenere in buono stato di manutenzione e nella massima pulizia i servizi igienici; al tempo stesso è fatto obbligo, ai titolari dei predetto esercizi, di non rifiutare l'uso dei servizi igienici da parte della clientela che ne faccia richiesta, anche senza l'obbligo di preventiva o successiva consumazione.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 9 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 120,00.

TITOLO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 60 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti edittali minimo e massimo rispettivamente di € 25,00 e di € 500,00, fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 29,31 e 52 . L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento e/o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi 2 e 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 61 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni/circolari che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze applicative e/o integrative del medesimo.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 - Abrogazioni di norme

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n° 216 del 12.9.1989 e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi regolamenti comunali o ordinanze in contrasto con le norme in questo contenute e/o di identico contenuto.

Art. 63 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi primari e/o subprimari o, comunque, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e locale vigente in materia.

Art. 64 - Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso è altresì comunicato agli enti e/o agli organi pubblici preposti per legge.